

Roma, lì 14 luglio 2021

AL SINDACO DEL COMUNE DI VENEZIA

Ca' Farsetti – San Marco 4136

30124 Venezia

Via pec: sindaco@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Diffida ad annullare in autotutela amministrativa l'Ordinanza del Sindaco di Venezia, prot. n. OR/2021/0000444 del 13 luglio 2021 relativa all'obbligo di green pass per la partecipazione alla festa del Redentore nei giorni 16 e 17 luglio 2021 in zona bianca.

Da parte di

Mille Avvocati per la Costituzione, quale collegio difensivo nazionale riunito in comitato, nell'esercizio del diritto di associarsi liberamente sancito dall'art. 18 della Costituzione, a cui hanno aderito avvocati italiani, anche in rappresentanza di molti altri colleghi e cittadini, che vigilano sul rispetto della normativa interna alla Costituzione della Repubblica Italiana ed ai diritti fondamentali delle persone come riconosciuti dalla carta C.E.D.U. e dalla Unione Europea. L'uguaglianza delle persone e il diritto alla circolazione dei cittadini costituiscono infatti diritti naturali preesistenti e, quindi, tutelati dalla Costituzione italiana del 1948 al pari delle Carte fondamentali degli altri Stati membri E.U. che li riconoscono senza possibilità di violazione, eccettuate le sole limitazioni straordinarie alle condizioni prestabilite dalla Legge fondamentale.

Nei confronti

dell'Ordinanza del Sindaco di Venezia, prot. n. OR/2021/0000444 del 13 luglio 2021 relativa all'obbligo di green pass per la partecipazione alla festa del Redentore che si terrà nei giorni 16 e 17 luglio 2021 in zona bianca.

- La richiamata ordinanza sindacale ordina che "l'accesso alla zona San Marco e zona Giudecca e relativi settori come su individuati, per assistere all'evento, è consentito solo alle persone in possesso di Green pass, di certificato di avvenuta vaccinazione o esito tampone effettuato non più tardi di 48 ore prima e con la prenotazione del posto";
- tale prescrizione pone l'ordinanza sindacale in parola completamente al di fuori del quadro normativo di cui al decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 come convertito dalla legge n. 87 del 17



giugno 2021 che, infatti, richiede quale presupposto per l'utilizzo (peraltro facoltativo) della certificazione in parola che l'area in questione sia di colore gialla;

- Pertanto, questo presupposto di fatto non sussiste nel caso di specie in quanto la Regione del Veneto è di colore bianco dal 07 giugno 2021.
- Si consideri altresì che l'art. 1, 1° comma del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con legge n. 74 del 14 luglio 2020 prevede che: "A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,)) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- l'art. 1, comma 16-sexies introdotto dal decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 poi convertito in legge n. 29 del 29 marzo 2021 e da ultimo ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 87 citato recita: "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».
- Il comma 16-septies sopra richiamato prevede che Sono denominate: a) «Zona bianca», le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso" che ad oggi riguarda l'intero territorio italiano;
- si consideri altresì che il 14 giugno 2021 veniva approvato il Regolamento UE n. 2021/953 del Parlamento e del Consiglio che temporalmente si interpone tra l'art. 9 del decreto-legge n. 65, ora abrogato, e l'art. 8-bis del decreto-legge n. 52 norma alla quale potrebbe essere ricondotta la festa del Redentore e prevede la necessità del *green pass* per facilitare la circolazione delle persone tra gli Stati membri precisando nel "considerando" n. 36, il dovere di evitare qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, delle persone per qualunque ragione non vaccinate, compreso chi abbia **scelto** di non vaccinarsi; dunque, l'Ordinanza sindacale che intende introdurre l'obbligo per le persone di dotarsi delle certificazioni verdi in contesti territoriali con un basso livello di rischio qual è la "zona bianca" e per di più per partecipare a una festa all'aperto, si pone in contrasto con la norma europea risolvendosi in un atto discriminatorio tra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati per accedere a



luoghi pubblici (piazza S. Marco e Giudecca), per ciò solo, disapplicabile; parimenti è disapplicabile il decreto-legge n. 52 che delega ad altri soggetti non titolati la disciplina di libertà e diritti naturali mediante il meccanismo della normazione sulla normazione, e ciò in virtù del principio del primauté del diritto dell'Unione Europea, sia esso antecedente o susseguente alla norma interna con esso contrastante;

tutto ciò premesso

e alla luce del quadro normativo nazionale e sovranazionale esposto supra di

diffida

a procedere con l'annullamento in autotutela amministrativa ed IN VIA URGENTISSIMA dell'ordinanza del Sindaco di Venezia, prot. n. OR/2021/0000444 del 13 luglio 2021 assunta in spregio al parere del 23 aprile 2021 - espresso in termini negativi dall'intestato Garante in riferimento al decreto-legge n. 52 citato - e al provvedimento di avvertimento inoltrato dalla medesima Autorità a diversi destinatari (Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome) riguardo alle possibili violazioni della citata normativa rispetto a quella posta a presidio dei dati personali, in quanto introduce surrettiziamente delle forme di violenza privata, abuso d'ufficio (se non più grave reato) nonché di illecito trattamento di dati personali particolari (o c.d. sensibili in quanto attinenti lo stato di salute degli interessati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 679 citato), lesive delle libertà individuali e dei diritti naturali avvalendosi dello strumento provvedimentale in questione.

Inoltre, l'ordinanza del Sindaco di Venezia, prot. n. OR/2021/0000444 del 13 luglio 2021 è stata assunta non solo senza tenere conto dei pareri del Garante sopra richiamati, ma anche di quello espresso il 19-25 maggio 2021 in riferimento all'ordinanza della Regione Campania che disciplinava il green pass in modo autonomo e in quanto tale è stata censurata dal Garante stesso;

L'ordinanza sindacale in questione oltre a non poter limitare diritti naturali e libertà personali non rappresenta una valida base normativa per il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 679/2016 (così come era già stato rilevato nel parere del 23 aprile 2021 in riferimento al decreto-legge n. 52 citato e del 19-25 maggio 2021), perché "soltanto una legge statale può subordinare l'esercizio di determinati diritti o libertà all'esibizione di tale certificazione" (parere del Garante del 23 aprile 2021); parrebbe che il ricorso a queste tipologie di atti non normativi ma provvedimentali qual è l'ordinanza sindacale rappresenta un escamotage per introdurre delle regole



nella società civile, *bypassando* il vaglio del Garante in questione, che rappresenta doveroso passaggio procedurale ai sensi dell'art. 36, 4° paragrafo del Regolamento UE 679 citato; in sintesi: nel caso di specie viene utilizzato l'ordinanza sindacale per introdurre addirittura ex novo delle regole che non si rinvengono neppure nel decreto-legge n. 52 citato, imponendo forti limitazioni per specifiche categorie di soggetti e per di più in aree bianche in assenza di qualsiasi presupposto epidemiologico che ne giustifichi l'adozione sottraendo la produzione di tali prescrizioni alle guarentigie democratiche di un dibattito parlamentare.

Inoltre, l'ordinanza sindacale viene assunta da un soggetto istituzionale (il Sindaco di Venezia) privo di competenza legislativa in ordine alla compressione di libertà individuali e diritti naturali, tanto da rappresentare l'ennesimo esempio di esercizio abusivo del potere, che proprio perché tale determina l'invalidità degli stessi emanati per difetto di attribuzione o incompetenza assoluta (art. 21-septies legge 241/1990 e s.m.i.). Infatti, attraverso tali provvedimenti amministrativi (ordinanza sindacale) avviene di fatto una gestione di un potere pseudo normativo in forme non costituzionalmente ammesse su materie coperte da riserva assoluta di legge.

Ne consegue altresì che proprio per la natura non normativa dell'ordinanza in parola si sottrae al vaglio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 19 e 32 della costituzione pur se, altrettanto gravemente, determina una discriminazione tra categorie di soggetti interessati a partecipare alla festa del Redentore in possesso del green pass o, meglio, delle condizioni in esso attestate, discriminando coloro che non risultano muniti di tale certificato per accedere in luogo pubblico ai festeggiamenti (S. Marco e Giudecca) anche in zona bianca.

Si confida nell'immediato accoglimento della presente richiesta e, per l'effetto, che il Sindaco di Venezia annulli immediatamente la disposizione contenuta nell'Ordinanza prot. n. OR/2021/0000444 del 13 luglio 2021 con cui si impone l'obbligo di presentazione del c.d. green pass per la partecipazione alla festa del Redentore nei giorni 16 e 17 luglio 2021 in zona bianca, consentendo in tal modo la libera circolazione delle persone (art. 16 Cost.), la partecipazione ad eventi religiosi (art. 19 Cost.) e culturali (art. 33 Cost.) ed, in definitiva, la piena e libera realizzazione della persona umana (art. 2 Cost.) rimuovendo gli ostacoli in grado di generare diseguaglianza e discriminazione (art. 3 Cost.) con l'avvertenza che, in difetto, si procederà alla denuncia degli illeciti penali consumati in caso di inosservanza della presente diffida nonché il risarcimento del danno ed i pregiudizi economici e non conseguenti all'applicazione di tale ordine illegittimo del Sindaco del Comune di Venezia.

Avv. Angelo Di Lorenzo

Avv. Roberto Martina

Avv. Elena Feresin